



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4158

SEDUTA DEL 31/03/2025

Presidente	ATTILIO FONTANA	
Assessori regionali	MARCO ALPARONE <i>Vicepresidente</i>	ROMANO MARIA LA RUSSA
	ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
	GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
	FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
	GIANLUCA COMAZZI	BARBARA MAZZALI
	ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
	PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
	GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi di concerto con l'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "FORMAZIONE CONTINUA PER IL SETTORE AGRICOLO"
A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - (DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE BEDUSCHI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale	Paolo Mora	Andrea Massari
La Dirigente	Paola Angela Antonicelli	Lucia Silvestri

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Per il Direttore Centrale Manuela Giaretta: Marco Vignati



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI i Regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare degli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 8 (Cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 31 (aiuti alla formazione).

VISTA la normativa nazionale:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

VISTA la normativa regionale:

- Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
- Legge regionale 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;

VISTI gli atti di Regione Lombardia relativi alla programmazione europea 2021/2027:

- DGR n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- Il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato con Decisione C (2022) 5302 final del 18 luglio 2022;
- DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- il Decreto n. 13139 del 06 settembre 2024 con cui si è proceduto ad aggiornare i Responsabili di Asse del POR FSE 2014 2020 e i Responsabili di Priorità/azioni del PR FSE+ 2021 2027;
- il Decreto n. 9948 del 30 giugno 2023 “PR FSE+ 2021-2027 Adozione del Sistema di gestione e controllo (Sl.GE.CO.);
- Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le “Brand GuidelLines FSE+ 2021-2027”, contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- i “Criteri di selezione delle operazioni” del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- Il Decreto n. 17278 del 14/11/2024 che approva i “Criteri di riduzione del contributo, rispetto del principio di proporzionalità, per carenze o non



Regione Lombardia

LA GIUNTA

conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di controlli di primo livello (art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021)";

- DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle DGR: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021" e ss.mm.ii.;
- DDUO n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" e ss.mm.ii.;
- DDUO n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze";

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, che in particolare sostiene e promuove l'Obiettivo strategico: 4.3.3 "Investire nelle competenze durante tutto l'arco della vita lavorativa";

VISTA inoltre la DGR n. XI/7232 del 24 ottobre 2022, che ha approvato lo "Schema di Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027", che ha previsto l'affidamento della gestione di tre misure a Unioncamere Lombardia, tra le quali quella relativa alla formazione continua (Obiettivo ESO4.4 - Azione d.1 Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro), successivamente aggiornata con i DDUO n. 9450 del 23/06/2023 e n. 2629 del 27/02/2025;

PRESO ATTO che la suddetta Convenzione all'art. 13 "Modifiche e durata della Convenzione" stabilisce che le eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI;

RICHIAMATI:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo il welfare aziendale nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008);

- i "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;

CONSIDERATO che:

- il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4 "Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute", ha previsto l'Azione d.1 "Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro", in linea con la raccomandazione del Consiglio UE 2020 volta a rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali, prevedendo in particolare l'assegnazione di € 73.000.000,00 sul periodo di programmazione 2021-2027;
- tale sostegno è finalizzato a rispondere alle esigenze di reskilling e upskilling dei lavoratori dipendenti e indipendenti, compresi gli imprenditori, derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale e socio-sanitario nel quale si trovano ad operare le imprese, per rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica e digitale e di ricerca diffusa, innovazione e competitività sui mercati globali;

VISTA la DGR n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificato con DGR n. 1695 del 28 dicembre 2023, e in particolare l'intervento SRH03 «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali»;

PREMESSO che sono state svolte varie interlocuzioni con i Rappresentanti del settore agricolo e con la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, nelle quali è emersa l'esigenza di integrare la formazione offerta dall'intervento SRH03, non contemplata nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, con percorsi aggiuntivi mirati all'acquisizione di competenze di base e trasversali;

DATO ATTO che il settore agricolo si trova ad affrontare sfide senza precedenti, come i cambiamenti climatici, la globalizzazione e i nuovi modelli di consumo, avviando per prima un processo di diversificazione economica, che ha portato ad inglobare nelle proprie realtà aziendali alcuni servizi meramente turistici, quali l'ospitalità e la ristorazione, nonché servizi di commercializzazione dei propri prodotti. Di conseguenza emerge la necessità di un investimento del capitale umano su competenze trasversali e di tipo manageriale per affrontare le sfide del mercato sia locale che internazionale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATA la necessità di integrare l'offerta di corsi di formazione tecnico specifica sulle tematiche connesse agli Obiettivi Specifici della PAC, che sono finanziati nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia, con interventi finalizzati ad adeguare le competenze secondo le esigenze soprarichiamate assicurando la complementarità e non la sovrapposizione di interventi e di spesa;

RITENUTO pertanto:

- di approvare le “Linee guida per l’attuazione e realizzazione di interventi di Formazione continua per il settore agricolo” a valere sul programma regionale lombardia FSE+ 2021-2027”, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stanziare per l’attuazione della presente Deliberazione risorse pari a € 1.000.000,00 che trovano copertura nel bilancio regionale a valere sui capitoli n. 15462 – 15463- 15464 dell’esercizio finanziario 2025 – 2026 - PR FSE+ 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO4.4 – Azione d.1;
- in caso di esaurimento delle risorse stanziare con il presente provvedimento, Regione Lombardia si riserva la facoltà di rifinanziare la misura con ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
- di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della misura, oggetto del presente provvedimento, avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento ai seguenti articoli, rilevanti per la misura in questione: 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (condizioni per l’esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 8 (Cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 31 (aiuti alla formazione), rimandando all’allegato A.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l’estratto degli articoli;
- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art.11 del Reg.(UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, utilizzando l’apposita applicazione informatica della Commissione (SANI2), ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti in regime di esenzione di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art.11 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- di demandare l’attuazione e la gestione della misura oggetto del presente provvedimento a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del PR FSE+ 2021-2027 ai sensi della Convenzione formalizzata il 22 novembre 2022 e il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/7232/2022 e s.m.i.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di demandare all'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 l'adozione degli atti conseguenti relativi alla modifica della suddetta Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, ai fini dell'incremento delle risorse di cui al presente provvedimento;
- di confermare la previsione per la quale, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

DATO ATTO che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

RITENUTO di delegare a Unioncamere Lombardia all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9 (registrazione degli aiuti individuali) e successivi per le finalità di cui all'art. 17 (conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del RNA), nonché agli obblighi ex DM 115/2017, di cui all'art. 8 (registrazione regimi di aiuto);

ACQUISITI i pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato B della DGR n. 2340/24 e decreto SG n. 8804/2024, espresso nella seduta del 25 marzo 2025, con esito positivo;
- del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, espresso con procedura scritta avviata in data 21/03/2025 e conclusa positivamente in data 26 marzo 2025;
- dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e PR FSE+ 2021-2027, trasmesso con nota Prot. n. E1.2025.0262113 del 26 marzo 2025;

SENTITE le parti sociali nel contesto della Sottocommissione Lavoro nella seduta del 25 marzo 2025;

RICHIAMATA infine la normativa in materia di protezione dei dati:

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- DGR n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge regionale n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss. mm. ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate

1. di approvare le “Linee guida per l'attuazione e realizzazione di interventi di Formazione continua per il settore agricolo” a valere sul programma regionale lombardia FSE+ 2021-2027”, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stanziare per l'attuazione della presente Deliberazione risorse pari a € 1.000.000,00 che trovano copertura nel bilancio regionale a valere sui capitoli n. 15462 – 15463- 15464 dell'esercizio finanziario 2025 – 2026 - PR FSE+ 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO4.4 – Azione d.1;
3. in caso di esaurimento delle risorse stanziare con il presente provvedimento, Regione Lombardia si riserva la facoltà di rifinanziare la misura con ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
4. di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della misura, oggetto del presente provvedimento, avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento ai seguenti articoli, rilevanti per la misura in questione: 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 8 (Cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 31 (aiuti alla formazione), rimandando all'allegato A.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l'estratto degli articoli;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

5. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art.11 del Reg.(UE) n.651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI2), ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
6. di dare attuazione agli aiuti in regime di esenzione di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art.11 del Reg.(UE) n. 651/2014;
7. di demandare l'attuazione e la gestione della misura oggetto del presente provvedimento a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del PR FSE+ 2021-2027 ai sensi della Convenzione formalizzata il 22 novembre 2022 e il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/7232/2022 e s.m.i.;
8. di demandare all'Autorità di Gestione del PR FSE+ l'adozione degli atti conseguenti relativi alla modifica della suddetta Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, ai fini dell'incremento delle risorse di cui al presente provvedimento;
9. di confermare la previsione per la quale, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online: www.bandiregione.lombardia.it e sul portale regionale del Fondo Sociale Europeo: www.fse.regione.lombardia.it;
11. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

PR FONDO SOCIALE EUROPEO+ 2021-2027

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute

Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro.

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
"FORMAZIONE CONTINUA PER IL SETTORE AGRICOLO"
A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FSE+ 2021-2027**

1.	Inquadramento e obiettivi della misura	3
2.	Soggetti coinvolti	4
2.1	DESTINATARI DELLA FORMAZIONE.....	4
2.2	SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO	5
2.3	SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA FORMATIVA	6
2.4	SOGGETTO GESTORE DELLA MISURA	6
3.	Modello attuativo dell'Offerta Formativa.....	6
3.1	CATALOGO REGIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA	7
3.2	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI	8
4.	Modello Attuativo del Voucher Formativo aziendale a catalogo.....	8
5.	Modalità di erogazione della formazione	10
5.1	FORMAZIONE A DISTANZA	10
5.2	RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	10
6.	Modello di monitoraggio, controllo e valutazione	10
7.	Dotazione finanziaria.....	11
8.	Normativa sugli aiuti di stato.....	12
9.	Allegati.....	13

1. Inquadramento e obiettivi della misura

Nell'ambito del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 (di seguito anche "PR FSE+ 2021-2027"), in particolare nel contesto dell'Obiettivo specifico ESO4.4¹ e dell'Azione d.1², Regione Lombardia intende proseguire nella direzione di promuovere investimenti volti **a sostenere le imprese e i lavoratori del territorio nell'adattamento ai cambiamenti** derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale e sociosanitario nel quale si trovano ad operare. Questi investimenti sono finalizzati a rispondere alle esigenze di *reskilling* e *upskilling* dei lavoratori dipendenti e indipendenti e intendono rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica e digitale e di ricerca diffusa, innovazione e competitività sui mercati globali delle imprese lombarde. In questa ottica, la formazione e, in particolare, la formazione continua risultano lo strumento chiave per affrontare il processo di digitalizzazione e di evoluzione dei consumi verso modelli di sostenibilità.

In questo contesto, Regione Lombardia intende sostenere le imprese agricole che necessitano di competenze trasversali utili a sviluppare filoni di attività innovative fortemente richieste dal mercato, quali la commercializzazione e promozione di prodotti tipici del territorio e di agricoltura sostenibile anche in sinergia con l'evoluzione del settore turistico.

A tal fine si intende attivare una **nuova misura rivolta agli operatori dell'imprenditoria agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile**, storicamente non coinvolti nell'ambito degli interventi di formazione continua finanziati a valere sul FSE. L'obiettivo della misura è quello di **integrare l'attuale offerta di corsi di formazione tecnico specifica** sulle tematiche connesse agli Obiettivi Specifici della PAC, che sono finanziati nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (**intervento SRH03**), con un'**ulteriore offerta di corsi funzionali** allo sviluppo delle imprese del settore primario, orientata anche a sviluppare **potenziali sinergie con il settore turistico** in occasione delle **Olimpiadi di Milano Cortina 2026**.

Tale nuova misura, complementare alle iniziative finanziate da Regione Lombardia, si pone in continuità con i precedenti interventi, **mutuandone gli elementi principali**, quali la costituzione di un apposito Catalogo di percorsi formativi cui le imprese possono accedere, la concessione di voucher per la fruizione dei percorsi selezionabili dal Catalogo da parte dei lavoratori, la presenza di massimali dei voucher differenziati per EQF (European Qualifications Framework) e di massimali annui riconoscibili al singolo lavoratore e alla singola azienda, nonché la presenza del cofinanziamento, differenziato in base alla dimensione dell'impresa richiedente in linea con l'intensità di aiuto che può essere

¹ Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute.

² Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro.

garantita nell'ambito del regime prescelto.

Il presente documento fornisce le linee guida di attuazione della nuova misura finanziata dal PR FSE+ 2021-2027.

2. Soggetti coinvolti

2.1 DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

Lo strumento è destinato ai lavoratori del settore agricolo:

- lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di micro, piccole, medie e grandi imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- coadiuvanti e soci lavoratori di imprese in forme societarie del settore agricolo;
- titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese del settore agricolo con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
- soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
- nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- titolari di ditte individuali;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
-

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione della domanda di voucher;
- i soggetti titolari di cariche societarie (come amministratori delegati, componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetera);
- i soggetti destinatari per i quali è già stata riconosciuta un'agevolazione nell'ambito della misura "Formare per assumere"³ del PR FSE+ 2021-2027 negli ultimi 12 mesi

³ DGR n. XI/7336 del 14 novembre 2022 "Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, Priorità 1 Occupazione, Eso4.1, Azione A.2: Approvazione delle linee guida per l'attuazione della misura Formare per

decorrenti dalla data di concessione dell'agevolazione, Formazione Continua e Patti Territoriali.

2.2 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali rientrano nelle categorie di seguito elencate, purché abbiano unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia e risultino essere operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli:

- Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza, incluse le società e le cooperative agricole;
- Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile;
- Titolari di ditte individuali.
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata, con attività specifica nel settore agricolo;

Non sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.⁴;
- Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- Enti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono

assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze", disponibile al seguente link: <https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-027/avvisi/DettaglioAvviso/Tipo%20Avviso/Informativi/FORMARE%20PER%20ASSUMERE%20FSE%20PLUS%2021-27/formare-per-assumere-approvazione-linee-guide>

⁴ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016.

attività economica;

- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- lavoratori autonomi e Liberi professionisti non operanti nel settore agricolo"

Si precisa che le imprese non possono rivolgersi per la fruizione del voucher ad operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice Civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità.

Non sono in ogni caso ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, rientrano nelle specifiche esclusioni indicate al Regolamento (UE) 651/2014⁵.

2.3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA FORMATIVA

La presentazione delle offerte formative costituenti il Catalogo è riservata a:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta;
- Università lombarde e loro consorzi;
- Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia.

2.4 SOGGETTO GESTORE DELLA MISURA

Ai sensi di quanto disposto con DGR XI/7232 del 24 ottobre 2022, Unioncamere Lombardia è individuato quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

Unioncamere Lombardia è individuato quale soggetto gestore della presente misura sia in relazione alla componente "catalogo", di cui al paragrafo 3.1, sia in relazione alla componente "voucher", di cui al paragrafo 4.

3. Modello attuativo dell'Offerta Formativa

Il modello attuativo della misura prevede che ogni soggetto ammesso a presentare domanda di voucher (di cui al par. 2.2) possa **scegliere da un catalogo** l'offerta formativa reputata maggiormente in linea con le proprie **esigenze formative**.

⁵ Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (come emendato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023) dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

3.1 CATALOGO REGIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA

Il **Catalogo regionale dell'offerta formativa di formazione continua dedicato al settore della produzione primaria di prodotti agricoli** è pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato delle proposte formative presentate dai soggetti di cui al par. 2.3 a seguito di Avviso pubblico e approvate da Regione Lombardia ad esito di apposita istruttoria formale basata sulla coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia (QRSP).

La durata minima dei percorsi dovrà essere coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF in uscita:

Livello alto	EQF 6 - 8	40 ore minimo
Livello medio	EQF 4 - 5	30 ore minimo
Livello basso	EQF 3	16 ore minimo

Le tipologie di corso finanziabili potranno riguardare i seguenti ambiti:

- Corsi di lingua;
- Corsi di informatica per la digitalizzazione delle imprese;
- Corsi di accoglienza (attivabili esclusivamente dalle imprese che esercitano attività connesse all'attività agricola di cui al comma 3 dell'art. 2135 del Codice Civile);
- Corsi manageriali;
- Corsi di digital marketing;
- Corsi relativi ai processi organizzativi di gestione e supporto alla produzione.
- Corsi di sostenibilità della filiera agrituristica e agroalimentare

Con riferimento a ciascuna tipologia di corso, i provvedimenti attuativi identificheranno specifici profili professionali o competenze in linea con il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia (QRSP).

In fase di attuazione della misura saranno garantite le necessarie forme di controllo per escludere il doppio finanziamento con le altre misure regionali.

Non saranno finanziabili i corsi contraddistinti da:

- Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012);
- Formazione e aggiornamento per le "professioni/figure regolamentate e/o abilitanti";
- Formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato, prevista dal D.lgs. 81/2015.

Con riferimento alle "**professioni/figure regolamentate e/o abilitanti**" si precisa che **sono**

ammissibili i percorsi formativi:

- riferiti alle sole competenze presenti nel QRSP;
- che non costituiscono forma di assolvimento del dovere di aggiornamento obbligatorio;
- che non hanno come oggetto le competenze degli standard professionali di riferimento.

Infine, **non è consentito l'affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti dell'impresa che richiede il voucher formativo.**

I provvedimenti attuativi stabiliscono le modalità di presentazione delle offerte formative. Non è prevista la possibilità di collaborazione con altri soggetti che concorrono all'attuazione dell'offerta formativa da parte del soggetto che la presenta.

Il Catalogo ha validità biennale (2025 - 2026) e potrà essere integrato e aggiornato nel corso di tale validità, secondo i tempi e le modalità operative stabilite dai provvedimenti attuativi.

3.2 ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

A prescindere dalla durata e dall'EQF dei corsi formativi, gli Enti erogatori sono tenuti:

- ad avere un Responsabile della certificazione delle competenze (RCC);
- al rilascio dell'attestato di partecipazione.

In aggiunta all'attestato di partecipazione:

- per i corsi di formazione di **durata inferiore a 30 ore (quindi EQF 3)** gli Enti di formazione possono rilasciare l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze;
- per i corsi di formazione di **durata superiore a 30 ore (EQF 4-5 oppure EQF 3 ma di durata pari o superiore a 30 ore)** gli Enti devono obbligatoriamente rilasciare almeno l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze;
- per i corsi di formazione di **durata superiore a 40 ore (EQF 6-7-8 oppure anche EQF minori ma di durata pari o superiore a 40 ore)** gli Enti devono rilasciare l'attestato di competenza, a condizione che sia stato effettuato l'esame finale di verifica dell'acquisizione dell'intera competenza. Nei casi in cui a seguito di esame il discente non abbia acquisito l'intera competenza, l'Ente deve rilasciare almeno l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze.

Per il rilascio sia dell'attestato di abilità e conoscenze sia dell'attestato di competenze occorre una prova/verifica interna con la presenza del responsabile dell'Ente erogatore per la certificazione delle competenze.

4. Modello Attuativo del Voucher Formativo aziendale a catalogo

I voucher formativi aziendali consentono ai soggetti destinatari della formazione, indicati al paragrafo 2.1, di partecipare ai corsi di formazione selezionabili dal Catalogo. Al momento

della richiesta del voucher, è necessario indicare e dettagliare l'anagrafica dei soggetti destinatari per i quali si richiede il contributo.

Il voucher ha un valore massimo di **€ 2.000,00** annui per singolo destinatario.

Ciascun soggetto destinatario può fruire di uno o più percorsi formativi fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher.

Il valore del voucher individuale si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire ed è determinato dal costo del corso indicato dall'Ente erogatore nell'offerta formativa, secondo i seguenti massimali:

- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a **€ 2.000,00**;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a **€ 1.500,00**;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a **€ 800,00**.

La misura è inquadrata nell'ambito del **Reg. (UE) 651/2014, art. 31 “Aiuti alla formazione”**. Ai sensi dell'art. 1 par. 3⁶, infatti, il settore della produzione agricola primaria non è escluso dal campo di applicazione del regolamento di esenzione generale.

Ai sensi dell'art. 31, par. 4⁷, l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili e può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili

La seguente tabella riporta l'intensità di aiuto applicabile alle diverse fattispecie.

	Formazione
Grande impresa	50%
Media impresa	60%
Piccola impresa	70%

La percentuale di contributo pubblico è stabilita sulla base della dimensione aziendale dichiarata dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda e verificata in sede istruttoria mediante visura camerale: nei casi in cui la dichiarazione non coincida con l'esito della verifica si procede alla rimodulazione dell'importo di contributo pubblico

⁶ Reg. (UE) 651/2014 Art. 1 par.3. “Il presente regolamento *non si applica* [...] b) *agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione* [...] *degli aiuti alla formazione*, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, [...]”;

⁷ Reg. (UE) 651/2014 Art. 31 par.4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

massimo concedibile, fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

La restante quota deve essere coperta dal soggetto richiedente a titolo di cofinanziamento. **Non è ammessa la compartecipazione mediante costo del personale.**

La procedura di richiesta del voucher è “a sportello” sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.

Ogni impresa avrà a disposizione un **importo massimo di € 50.000,00** spendibili su base annua.

Il contributo è erogato a seguito dell'ammissione a finanziamento e della conclusione del corso, limitatamente ai soggetti destinatari che hanno completato **almeno il 75% della durata prevista del corso.**

Il contributo è erogato da Unioncamere Lombardia a titolo di rimborso della spesa sostenuta dai soggetti richiedenti, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi e nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

5. Modalità di erogazione della formazione

5.1 FORMAZIONE A DISTANZA

I soggetti ammessi a presentare proposte formative potranno prevedere l'erogazione della formazione anche in **modalità FAD** (Formazione a distanza), **esclusivamente in forma sincrona**, fino al 100% delle ore previste dalla singola proposta.

5.2 RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

La rilevazione delle presenze e la registrazione elettronica delle attività formative devono essere svolte sul sistema “Gestione Registro Sezioni “(GRS) della piattaforma SIUF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 4873/2023 e ss.mm.ii. In particolare, per la misura di formazione continua con Decreto n. 6093/2023 e ss.mm.ii. sono state adottate le modalità operative per l'applicazione del sistema di registrazione elettronica delle attività formative.

Alla misura oggetto del presente documento si applica la Disciplina GRS.

L'Avviso pubblico che darà attuazione al presente documento conterrà i riferimenti e le indicazioni utili all'applicazione della Disciplina di rilevazione e registrazione elettronica.

6. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale e ai risultati raggiunti.

Nello specifico, Regione Lombardia:

- informa le parti sociali in sede di Sottocommissione Lavoro relativamente alla distribuzione delle offerte formative presenti a Catalogo rispetto alle differenti aree strategiche promosse e, più in generale, alla copertura territoriale delle offerte presentate e approvate;
- monitora l'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati;
- effettua un'analisi costante delle attestazioni rilasciate dagli Enti erogatori, anche con riferimento alla distribuzione delle stesse in relazione ai valori EQF, alla durata dei corsi e alle competenze QRSP.

Alla luce degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle linee di programmazione, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2021-2027.

Infine, Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

7. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della nuova misura di Formazione Continua è pari a **€ 1.000.000,00** a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.1.

Come indicato al paragrafo 4 e secondo la tempistica che sarà comunicata dall'Avviso pubblico attuativo, potranno essere presentate domande di voucher fino all'esaurimento della dotazione finanziaria di € 1.000.000,00.

Regione Lombardia si riserva, in esito alle domande di finanziamento pervenute ed eventuali economie registrate, di rideterminare la presente dotazione.

L'impegno contabile a favore del soggetto richiedente sarà assunto solo dopo l'avvenuta verifica del rispetto delle condizioni di pagabilità, che è svolta dopo la presentazione della rendicontazione e della relativa domanda di liquidazione.

La copertura contabile della misura è assicurata dai capitoli di seguito indicati del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2025-2026, così suddivisi:

%	Capitolo	Importo Complessivo	Di cui sul 2025	Di cui sul 2026
Regione 18%	15462	180.000	90.000	90.000
Stato 42%	15464	420.000	210.000	210.000
UE 40%	15463	400.000	200.000	200.000
Totale		1.000.000	500.000	500.000

Per garantire che la copertura contabile sia coerente con il fabbisogno di spesa della misura, con successivi provvedimenti sarà effettuata l'eventuale riprogrammazione delle risorse stanziare sugli esercizi finanziari.

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito dell'Avviso attuativo delle presenti Linee guida e, ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come "beneficiario" Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

8. Normativa sugli aiuti di stato

Il contributo si inquadra come regime in esenzione da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare degli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 31 (aiuti alla formazione).

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all'allegato A.1 in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. (UE) n. 651/2014 rilevanti per la misura in questione. Ogni clausola della presente misura deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale Regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione.

La quota pubblica di finanziamento del voucher sarà calcolata sulla base dell'intensità di aiuto prevista dall'art. 31 del sopracitato Regolamento rispetto alla dimensione aziendale. La restante quota sarà a carico dell'impresa destinataria del contributo, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.

In particolare, l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (GBER) prevede che:

- le agevolazioni non sono concesse ad imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del

Regolamento (UE) n. 651/2014;

- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art. 1 par. 2 lettera c);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014.

9. Allegati

ALLEGATO A.1: ESTRATTO DEL REG. (UE) N. 651/2014 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO: REGIME DI ESENZIONE "AIUTI ALLA FORMAZIONE" – (ARTT. DA 1 A 12 ED IN PARTICOLARE L'ART. 31)

Allegato A.1

APO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
 - a) aiuti a finalità regionale;
 - b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
 - c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - e) aiuti alla formazione;
 - f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
 - g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
 - h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
 - i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
 - j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
 - k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
 - l) aiuti per le infrastrutture locali;
 - m) aiuti a favore degli aeroporti regionali;
 - n) aiuti a favore dei porti;
 - o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e
 - p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.

2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del capo III, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 200 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 200 milioni di EUR sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l'applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri

¹ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione;

- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽²⁾, ad eccezione di:

- aiuti alla formazione;
- aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti;
- aiuti nel settore della ricerca e dello sviluppo;
- aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
- aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;
- regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
- aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»);
- aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea;
- a partire dal 1° luglio 2023, aiuti sotto forma di riduzioni da tasse ambientali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, ad eccezione delle operazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione ⁽⁴⁾;
- aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater;
- aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;

² GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

³ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

⁴ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, degli aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), degli aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, degli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater e degli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;
- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio⁵;
- e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III;
- b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
- c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

⁵ Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
 - a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
 - b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
6. Il capo III, sezione 7, del presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato a favore della produzione di energia nucleare.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
2. «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
3. «lavoratore con disabilità»:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
4. «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

5. «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;
6. «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:
 - a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
 - b) costi di assicurazione del carico;
 - c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
 - d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legata all'aumento del costo del carburante;
7. «regioni remote»: le regioni ultra-periferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
8. «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
9. «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
10. «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
11. «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
12. «regioni ultra periferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 1° gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultra-periferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 1° gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultra-periferica;
13. «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ⁽⁶⁾;
14. «aiuti individuali»:
 - i. aiuti ad hoc; e
 - ii. gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
15. «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera

⁶ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

16. «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;
17. «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
18. «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
19. «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un

⁷ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

determinato territorio;

20. «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di EUR; B è la parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di EUR e 110 milioni di EUR; C è la parte dei costi ammissibili superiore a 110 milioni di EUR;

21. «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
22. «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
23. «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
24. «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
25. «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
26. «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
27. «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale che è stata approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato ed è in vigore al momento della concessione dell'aiuto;
28. «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
29. «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
30. «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
31. «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
32. «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

33. «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;
34. «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;
35. «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;
36. «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;
37. «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;
38. «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;
39. «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;
39. *bis* «alle normali condizioni di mercato» (*arm's length*): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato;
39. *Ter*) «scritto»: qualsiasi forma di documento scritto, compresi i documenti elettronici, a condizione che tali documenti elettronici siano riconosciuti equivalenti a norma delle procedure amministrative e della legislazione applicabili nello Stato membro interessato;

[...]

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

41. «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;
42. «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa, comprese categorie di spese quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma esclusi i costi di ammortamento e i costi di finanziamento relativi a un investimento che ha beneficiato dell'aiuto;

43. «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

43. *bis*) «lignite»: lignite di basso rango «C» o orto-lignite e lignite di basso rango «B» o meta-lignite, quali definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

[...]

45. «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2), istituita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.39 Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani, 49.42 Servizi di trasloco, 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

⁸ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

46. «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

47. «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

- a) NACE 55: servizi di alloggio;
- b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
- c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
- d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
- e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

47. *bis*): «completamento dell'investimento»: momento in cui l'investimento è considerato completato dalle autorità nazionali o, in assenza di tale circostanza, tre anni dopo l'inizio dei lavori;

48. «zone scarsamente popolate»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;

48. *bis*): «zone a bassissima densità demografica»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;

49. «investimento iniziale»:

- a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
 - la creazione di un nuovo stabilimento;
 - l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o
 - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;

50. «attività uguali o simili»: attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2);

51. «investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica»:

- a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
 - a creazione di un nuovo stabilimento;

- la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento; o
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;

52. «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;
53. «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;
54. «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;
55. «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica;
56. «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;
57. «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;
58. «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;
59. «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;
60. «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;
61. «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;
61. *bis*) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

62. «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

[...]

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

66. «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
67. «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;
68. «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;
69. «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
70. «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
71. «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;
72. «investitore privato indipendente»: investitore privato e indipendente, secondo la definizione di cui al presente punto. Investitori «privati»: investitori che, indipendentemente dal loro assetto proprietario, perseguono un interesse puramente commerciale, utilizzano risorse proprie e sostengono interamente il rischio relativo al proprio investimento. In particolare, rientrano in tale categoria: enti creditizi che investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, i veicoli di gestione di un patrimonio familiare (family office) e «business angels», investitori aziendali, compagnie di assicurazione, fondi pensionistici, istituzioni accademiche e le persone fisiche che svolgono o meno tori privati ai fini della presente definizione: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione (banca di promozione nazionale o altro istituto di promozione). Investitore «indipendente»: un investitore privato che non partecipa al capitale dell'impresa ammissibile in cui investe. Nel contesto di investimenti ulteriori, un investitore rimane «indipendente» se è stato considerato un investitore indipendente in un investimento precedente. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, di tale nuova società sono considerati indipendenti dalla stessa;
73. «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia

un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

74. «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
75. «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
76. «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;
77. «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;
78. «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;
79. «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale per svolgere attività di sviluppo o promozione (una banca di promozione o un altro istituto di promozione). L'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ o dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ o dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, a seconda dei casi;
80. «impresa innovativa»: un'impresa che soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - a) può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
 - b) i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
 - c) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124 ⁽¹²⁾ della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695

⁹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

¹⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

¹¹ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

¹² Decisione di esecuzione C (2017) 7124 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativa all'adozione del programma di lavoro 2018-2020 nel quadro del programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e al finanziamento del programma di lavoro per il 2018.

del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾; oppure ii) ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695;

- d) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione «CASSINI» (ad esempio acceleratore d'impresa (Business Accelerator) o abbinamento (Matchmaking) ⁽¹⁴⁾; ii) ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (CASSINI Seed and Growth Funding Facility) oppure dell'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot); iii) ha ricevuto un premio CASSINI; iv) ha beneficiato di un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una start-up; v) è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾; oppure vi) è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾.

81. «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, in cui almeno il 50 % degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione è emesso da PMI;

82. «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83. «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84. «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove

¹³ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

¹⁴ L'iniziativa CASSINI, annunciata per la prima volta nella «Strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020) 103 final del 10.3.2020), è un insieme di azioni concrete il cui obiettivo è facilitare l'accesso al capitale di rischio per le PMI operanti nel settore spaziale per finanziarne l'espansione.

¹⁵ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).

¹⁷ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85. «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud).

La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86. «sviluppo sperimentale»: 'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

87. «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88. «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

[...]

90. «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

90. *bis*) «applicazioni non relative alla difesa»: ai fini dell'articolo 25 sexies, applicazioni di prodotti diversi dai prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio ⁽¹⁸⁾)

91. «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁹⁾;
92. «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli dell'innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. I poli dell'innovazione digitale, compresi i poli europei dell'innovazione digitale finanziati nell'ambito del programma Europa digitale gestito a livello centrale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, sono entità il cui obiettivo è stimolare un'ampia diffusione di tecnologie digitali quali l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'edge computing, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersicurezza da parte dell'industria (in particolare da parte delle PMI) e delle organizzazioni del settore pubblico. I poli dell'innovazione digitale possono essere considerati essi stessi un polo di innovazione ai fini del presente regolamento
93. «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
94. «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
95. «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
96. «innovazione dell'organizzazione»: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali

¹⁸ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

¹⁹ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

²⁰ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97. «innovazione di processo»: 'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
98. «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;
98. *bis*) «infrastrutture di prova e di sperimentazione»: strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi, e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziati con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche ⁽²¹⁾;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99. «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
 - b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;
100. «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

101. «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che

²¹ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Technology Infrastructures», SWD(2019) 158 final dell'8.4.2019.

potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;

102. «norma dell'Unione»:

- a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o
- b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione;

102. *bis*) «infrastruttura di ricarica»: infrastruttura fissa o mobile che fornisce energia elettrica a veicoli o attrezzature mobili di terminal o attrezzature mobili di assistenza a terra;

102. *ter*) «infrastruttura di rifornimento»: infrastruttura fissa o mobile che fornisce idrogeno a veicoli o attrezzature mobili di terminal o attrezzature mobili di assistenza a terra;

102. *quater*) «idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾;

102. *quinqüies*) «energia rinnovabile»: energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;

102. *sexies*) «ricarica intelligente»: operazione di ricarica nella quale l'intensità dell'elettricità fornita alla batteria è regolata in tempo reale sulla base di informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;

102. *septies*) «veicolo pulito»:

- a) relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada: un veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4), lettera a), della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾;
- b) relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada:
 - fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pesante a basse emissioni quale definito all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾;
 - fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4), lettera b), della direttiva 2009/33/CE e non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242;

²² Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

²³ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

²⁴ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

²⁵ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

c) relativamente alle navi destinate alla navigazione interna:

- una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di passeggeri dotata di un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 50 % della sua potenza da combustibili con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento;
- una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di merci con emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ per tonnellata-chilometro (gCO₂ /tkm), calcolate (o stimate in caso di navi nuove) utilizzando l'indicatore operativo di efficienza energetica (Energy Efficiency Operational Indicator o EEOI) dell'Organizzazione marittima internazionale, inferiori del 50 % al valore di riferimento medio per le emissioni di CO₂ definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

d) relativamente alle navi destinate alla navigazione marittima:

- una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie, che i) ha un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 25 % della sua potenza da combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento in mare e nei porti, o ii) che ha raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (Energy Efficiency Design Index o EEDI) dell'Organizzazione marittima internazionale del 10 % inferiore ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022 ed è in grado di funzionare con combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o con combustibili da fonti rinnovabili; o
- una nave destinata alla navigazione marittima e costiera e adibita al trasporto di merci utilizzata esclusivamente per servizi costieri e marittimi a breve raggio concepiti per consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare e che ha emissioni dirette (allo scarico) di CO₂, calcolate utilizzando l'EEDI, inferiori del 50 % al valore medio di riferimento delle emissioni di CO₂ definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) quale pubblicato a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

e) relativamente al materiale rotabile ferroviario: materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ quando è utilizzato su un binario dotato della necessaria infrastruttura e che utilizza un motore di tipo convenzionale quando tale infrastruttura non è disponibile (bimodale);

102. *octies*) «veicolo a emissioni zero»:

a) relativamente ai veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli: un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾ con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;

b) relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada: un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽²⁷⁾;

c) relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada: un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2009/33/CE;

d) relativamente alle navi destinate alla navigazione interna: una nave destinata alla navigazione interna,

²⁶ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

²⁷ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂;

- e) relativamente alle navi destinate alla navigazione marittima: una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂;
- f) relativamente al materiale rotabile ferroviario: materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂;

102. *nonies*) «veicolo»:

- a) un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L;
- b) una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci;
- c) materiale rotabile;
- d) aeromobili;

102. *decies*) «attrezzature mobili di assistenza a terra»: attrezzature mobili utilizzate nelle attività di assistenza al trasporto aereo o marittimo;

102. *undecies*) «attrezzature mobili di terminal»: attrezzature mobili utilizzate per il carico, lo scarico e il trasbordo di merci e unità di carico intermodali nonché per il trasporto di merci all'interno dell'area del terminal;

103. «efficienza energetica»: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾;

103. *Bis*) «energia primaria»: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

[...]

103. *Quater*) «digitalizzazione»: adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;

103. *Quinquies*) «predisposizione all'intelligenza» (*smart readiness*): capacità degli edifici o delle unità immobiliari di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il proprio funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;

103. *Sexies*) «piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un'unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 *sexies*, paragrafo 10, e dell'articolo 56 *septies*, una piccola impresa a media capitalizzazione è un'impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità;

²⁸ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

103. Septies) «risparmio energetico»: risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2012/27;
104. «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;
105. «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo speciale di investimento istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. I fondi per l'efficienza energetica sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;
106. «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;
107. «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (29);
108. «cogenerazione» o «produzione combinata di calore e di elettricità»: cogenerazione quale definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE;
108. *bis*) «cogenerazione basata su fonti di energia rinnovabile»: cogenerazione che utilizza il 100 % di energia da fonti rinnovabili per la produzione di calore e di elettricità;
108. *ter*) «pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;
109. «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L'energia da fonti rinnovabili comprende l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (behind-the-meter) (installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva) ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;
109. *bis*) «comunità di energia rinnovabile»: comunità di energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;
- [...]
114. «tecnologie innovative»: tecnologie nuove e recentemente validate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;
114. *Bis*) «progetto dimostrativo»: progetto dimostrativo quale definito all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾;
114. *Ter*) «contratto per differenza»: uno strumento di aiuto che conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad

²⁹ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

³⁰ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione;

115. «bilanciamento» per l'energia elettrica: bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943;
116. «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità del bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie, di modo che nessun produttore ne sia esonerato come previsto all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
116. *Bis*) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: (Balance Responsible Party, BRP): il responsabile del bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943;
117. «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001;
117. *Bis*) «biocarburanti»: i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;
117. *Ter*) «biogas»: i biogas quali definiti all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;
117. *Quater*) «bioliquidi»: i bioliquidi quali definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;
117. *Quinques*) «combustibili da biomassa»: i combustibili da biomassa quali definiti all'articolo 2, punto 27), della direttiva (UE) 2018/2001;
118. «deficit di finanziamento»: i costi supplementari netti determinati dalla differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti. Al fine di stabilire il deficit di finanziamento, lo Stato membro deve quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital, WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto (*Net Present Value*, NPV) riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto. In genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento;
119. «tassa o prelievo parafiscale ambientale»: imposta o prelievo applicati a una specifica base imponibile, a prodotti o a servizi che hanno manifesti effetti negativi sull'ambiente o che mirano a tassare determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il loro prezzo possa includere i costi ambientali o che i produttori e i consumatori siano orientati verso attività più rispettose dell'ambiente;
120. «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (31);
- [...]
121. *Bis*) «riparazione»: attività di gestione ambientale, come la rimozione o la detossificazione di contaminanti o di nutrienti in eccesso dal suolo e dall'acqua, volta a eliminare le fonti di degrado;
121. *Ter*) «ripristino»: azioni di gestione ambientale volte a ripristinare un livello di funzionamento

³¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

dell'ecosistema in siti degradati, il cui obiettivo è la fornitura rinnovata e continua di servizi ecosistemici piuttosto che la biodiversità e l'integrità di un ecosistema di riferimento naturale o seminaturale designato;

121. *Quater*) «ecosistema»: ecosistema quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾;
121. *Quinquies*) «biodiversità»: biodiversità quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2020/852;
122. «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;
123. «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;
123. *Bis*) «inquinante»: inquinante quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852;
123. *Ter*) «inquinamento»: inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2010/75/UE;
123. *Quater*) «soluzione basata sulla natura»: azione volta a proteggere, conservare, ripristinare, utilizzare e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi terrestri, di acqua dolce, costieri e marini naturali o modificati, che affronta le sfide sociali, economiche e ambientali in modo efficace e adattabile, apportando nel contempo benefici in termini di benessere umano, servizi ecosistemici resilienza e biodiversità;
123. *Quinquies*) «recupero»: il processo di assistenza al ripristino di un ecosistema quale mezzo per conservare la biodiversità e aumentare la resilienza degli ecosistemi, in particolare ai cambiamenti climatici. Il recupero degli ecosistemi comprende le misure adottate per migliorare la condizione di un ecosistema e la ricostituzione o il ripristino di un ecosistema in caso di perdita di tale condizione nonché il miglioramento della resilienza e dell'adattamento dell'ecosistema ai cambiamenti climatici;
124. «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti dal punto di vista energetico»: il teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE;
124. *Bis*) «teleriscaldamento e teleraffreddamento»: il teleriscaldamento o teleraffreddamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2010/31/UE;
124. *Ter*) «sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento»: impianti di produzione di riscaldamento e/o raffreddamento, stoccaggio termico e rete di distribuzione, comprendenti sia la rete primaria - di trasmissione - che la rete secondaria di condotte per la fornitura di riscaldamento o raffreddamento ai consumatori. Il riferimento al teleriscaldamento deve essere interpretato come riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, a seconda del fatto che le reti forniscano riscaldamento o raffreddamento congiuntamente o separatamente;
125. «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;
126. «riutilizzo»: il riutilizzo quale definito all'articolo 3, punto 13), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾;

³² Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

³³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

127. «preparazione per il riutilizzo»: la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE;

128. «riciclaggio»: il riciclo quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;

128. *Bis*) «uso efficiente delle risorse»: riduzione della quantità di risorse necessarie per ottenere un'unità di produzione, o sostituzione delle risorse primarie con risorse secondarie;

128. *Ter*) «rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE ;

128. *Quater*) «calore di scarto»: il calore di scarto quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2018/2001;

128. *Quinques*) «trattamento»: il trattamento quale definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE, nonché il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze;

128. *Sixies*) «recupero»: il recupero quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE, nonché il recupero di altri prodotti, materiali o sostanze;

128. *Septies*) «smaltimento»: lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE;

128. *Octies*) «altri prodotti, materiali o sostanze»: i materiali, i prodotti e le sostanze diversi dai rifiuti, compresi i sottoprodotti di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, i residui agricoli e forestali, le acque reflue, le acque piovane e le acque di dilavamento, i minerali, i nutrienti, i gas residui provenienti dai processi di produzione, i prodotti, le parti e i materiali ridondanti;

128. *Nonies*) «prodotti, parti e materiali ridondanti»: i prodotti, le parti o i materiali che non sono più necessari o utili per i proprietari, ma sono idonei al riutilizzo;

128. *Decies*) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata come definita all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;

[...]

130. «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che colleghi l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:

a) energia elettrica:

- i. sistemi di trasmissione e distribuzione, laddove per «trasmissione» si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma ad esclusione della fornitura, mentre per «distribuzione» si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma ad esclusione della fornitura;
- ii. qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per assicurare il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente del sistema di cui al punto i), compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;
- iii. componenti di rete pienamente integrate, quali definite all'articolo 2, punto 51), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾;
- iv. reti elettriche intelligenti, ossia sistemi e componenti che integrano la tecnologia

³⁴ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

dell'informazione e della comunicazione, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, intese a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più sicura, efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di produzione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;

- v. reti elettriche offshore, ossia qualsiasi apparecchiatura o installazione di una infrastruttura di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, di cui al punto i), avente doppia funzionalità: l'interconnessione e la trasmissione o distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore a due o più paesi. Sono comprese le reti intelligenti e qualsiasi apparecchiatura o installazione offshore adiacente essenziale per un funzionamento sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le interfacce delle diverse tecnologie;
- b) gas (gas naturale, biogas - compreso il biometano - e/o gas rinnovabile di origine non biologica):
- i. condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas facente parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;
 - ii. i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto i);
 - iii. impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per gas compressi o liquefatti;
 - iv. qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
 - v. reti del gas intelligenti, ossia una delle seguenti apparecchiature o installazioni volte a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (compreso l'idrogeno o i gas di origine non biologica): sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre, tali reti intelligenti possono comprendere anche apparecchiature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi aggiornamenti necessari della rete esistente;
- c) idrogeno:
- i. condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno ad alta pressione, nonché condotte per la distribuzione locale di idrogeno che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;
 - ii. impianti di stoccaggio, ossia impianti utilizzati per lo stoccaggio dell'idrogeno ad elevato grado di purezza, compresa la parte di un terminale per l'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio ma ad esclusione della parte utilizzata per le operazioni di produzione, e comprese le infrastrutture riservate esclusivamente all'utilizzo da parte dei gestori della rete dell'idrogeno nello svolgimento delle rispettive mansioni. Gli impianti di stoccaggio di idrogeno includono impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui al punto i);
 - iii. impianti di dispacciamento, ricezione, stoccaggio, rigassificazione o decompressione per l'idrogeno o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete del gas o nella rete dedicata all'idrogeno;
 - iv. terminali, ossia impianti utilizzati per la trasformazione dell'idrogeno liquido in idrogeno gassoso da immettere nella rete dell'idrogeno. I terminali comprendono le attrezzature ausiliarie e lo stoccaggio temporaneo necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno, ma non includono le parti del terminale per l'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
 - v. interconnettori, ossia la rete dell'idrogeno (o parti di tale rete) che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
 - vi. qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema dell'idrogeno funzioni in

maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi. Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;

d) biossido di carbonio:

- i. condotte, diverse dalla rete di condotte a monte, utilizzate per trasportare il biossido di carbonio da più fonti, ossia installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono biossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) o ai fini dell'utilizzo del biossido di carbonio come materia prima o per migliorare la resa di processi biologici;
- ii. impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio del biossido di carbonio in vista del suo trasporto o stoccaggio. Ciò non comprende le infrastrutture all'interno di una formazione geologica utilizzata per lo stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE e i relativi impianti associati di superficie e di iniezione;
- iii. qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo. Ciò può includere attivi mobili dedicati per il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio, a condizione che rientrino nella definizione di veicolo pulito;

Gli attivi di cui ai punti i), ii) e iii) che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;

- e) infrastrutture utilizzate per la trasmissione o la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da più produttori o utilizzatori, basate sull'uso di energia rinnovabile o di calore di scarto proveniente da applicazioni industriali;
- f) progetti di interesse comune quali definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾ e progetti di interesse reciproco di cui all'articolo 171 del trattato;
- g) altre categorie di infrastrutture che consentono la connessione fisica o senza fili di energia rinnovabile o a zero emissioni di carbonio tra produttori e utilizzatori da più punti di accesso e di uscita e che sono aperte all'accesso di soggetti terzi non appartenenti alle imprese che posseggono o gestiscono l'infrastruttura;

Gli attivi di cui dalla lettera a) alla g) che sono costruiti per un solo utente o per un piccolo gruppo di utenti individuati ex ante e che sono adeguati alle loro esigenze (infrastrutture dedicate) non sono considerati infrastrutture energetiche.

130. *Bis*) «gestore del sistema di distribuzione (DSO)»: un gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944;

130. *Ter*) «gestore del sistema di trasmissione (TSO)»: un gestore del sistema di trasmissione quale definito

³⁵ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

³⁶ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)

all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944;

130. *Quater*) «stoccaggio di energia elettrica»: il rinvio dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo a quello della sua produzione o la conversione dell'energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la successiva sua riconversione in energia elettrica;
130. *Quinques*) «stoccaggio termico»: il rinvio dell'utilizzo finale dell'energia termica a un momento successivo a quello della sua produzione, o la conversione dell'energia elettrica o termica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e, se del caso, la sua successiva conversione o riconversione in energia termica per l'utilizzo finale (ossia a fini di riscaldamento o di raffreddamento);
131. «normativa in materia di mercato interno dell'energia»: normativa comprendente la direttiva (UE) 2019/944, la direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁾, il regolamento (UE) 2019/943 e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁸⁾;
131. *Bis*) «cattura e stoccaggio del carbonio» (*Carbon Capture and Storage, CCS*): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO₂ prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un luogo di stoccaggio ed iniettandole in apposite formazioni geologiche sotterranee ai fini di uno stoccaggio permanente;
131. *Ter*) «cattura e utilizzo del carbonio» (*Carbon Capture and Use, CCU*): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO₂ prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un sito di consumo o di utilizzo del CO₂ per l'utilizzo completo di tale CO₂;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132. «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

[...]

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

135. «cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;
136. «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;
137. «infrastruttura a banda larga»: una rete a banda larga priva di componenti attive, comprendente la parte

³⁷ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

³⁸ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

fisica della rete, compresi cavidotti, pali, piloni, tralicci, fibra penta, centraline e cavi (compresi i cavi in fibra spenta e in rame);

137. *Bis*) «rete di backhauling»: la parte di una rete a banda larga che collega la rete di accesso alla rete dorsale e non fornisce accesso diretto agli utenti finali. È la parte della rete in cui il traffico degli utenti finali è aggregato;

137. *Ter*) «rete dorsale»: la rete centrale che interconnette le reti di backhauling di aree e regioni diverse;

137. *Quater*) «rete di accesso»: porzione di una rete a banda larga che collega la rete di backhauling ai locali o ai dispositivi degli utenti finali;

[...]

139. «accesso all'ingrosso»: l'accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. L'accesso all'ingrosso comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito: i) per le reti FTTx: accesso all'infrastruttura a banda larga, disaggregazione e accesso bitstream; ii) per le reti cablate: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi; iii) per le reti fisse di accesso senza fili: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi; iv) per le reti mobili: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi (almeno il roaming); v) per le piattaforme satellitari: accesso a servizi attivi; vi) per le reti di backhauling: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi;

139. *Bis*) «locali serviti»: locali degli utenti finali ai quali, su richiesta degli utenti finali ed entro quattro settimane dalla data della richiesta, un operatore può fornire servizi a banda larga (indipendentemente dal fatto che tali locali siano già connessi o meno alla rete). Il prezzo applicato per la fornitura di servizi a banda larga nei locali degli utenti finali in questo caso non deve superare le normali tariffe di connessione, il che significa che non deve includere alcun costo aggiuntivo o eccezionale rispetto alla normale prassi commerciale e, in ogni caso, non deve superare il prezzo abituale nello Stato membro interessato. Tale prezzo deve essere stabilito dall'autorità nazionale competente;

139. *Ter*) «motori socioeconomici»: entità che, in virtù della loro missione, natura o ubicazione, possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza, ivi comprese, tra l'altro, le autorità pubbliche e le entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, e le imprese ad alta intensità digitale;

139. *Quater*) «corridoio 5G»: asse di trasporto, stradale, ferroviario o per vie navigabili interne, interamente coperto dall'infrastruttura di connettività digitale, in particolare da sistemi 5G, e che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, così come definiti nel regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾, quali servizi di mobilità connessa e automatizzata o servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o di connettività digitale sulle vie navigabili interne;

139. *Quinquies*) «picco»: momento della giornata, in genere della durata di un'ora, in cui il carico della rete è generalmente al suo livello massimo;

139. *Sexies*) «condizioni di picco»: le condizioni in cui verosimilmente funziona la rete durante il picco;

139. *Septies*) «orizzonte temporale di riferimento»: orizzonte temporale utilizzato per la verifica degli investimenti privati previsti, che corrisponde al periodo di tempo che lo Stato membro ritiene necessario per lo sviluppo della rete finanziata dallo Stato progettata, a decorrere dal momento della pubblicazione

³⁹ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

della consultazione pubblica sull'intervento statale previsto fino all'entrata in funzione della rete, ossia fino all'inizio della fornitura di servizi all'ingrosso e/o al dettaglio sulla rete finanziata dallo Stato. L'orizzonte temporale di riferimento non può essere inferiore a due anni;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

140. «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;
141. «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
142. «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

143. «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.

Definizioni relative agli aiuti a favore degli aeroporti regionali

144. «infrastruttura aeroportuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell'aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l'infrastruttura e gli impianti che sono principalmente necessari per svolgere attività non aeronautiche;
145. «compagnia aerea»: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);
146. «aeroporto»: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree;
147. «servizi aeroportuali»: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata;
148. «media annuale del traffico passeggeri»: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

in partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso;

149. «infrastruttura di assistenza a terra centralizzata»: un'infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite;
150. «reno ad alta velocità»: un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h;
151. «servizi di assistenza a terra»: i servizi forniti agli utenti negli aeroporti di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio (41);
152. «attività non aeronautiche»: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;
153. «aeroporto regionale»: un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti

154. «porto»: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto;
155. «porto marittimo»: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima;
156. «porto interno»: un porto diverso da un porto marittimo destinato all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione interna;
157. «infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine e le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e le infrastrutture di ricarica e di rifornimento nei porti che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo a veicoli, attrezzature mobili di terminal e attrezzature mobili di assistenza a terra;
158. «sovrastuttura portuale»: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto;
159. «infrastruttura di accesso»: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso e l'ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse;
160. «dragaggio»: la rimozione di sedimenti dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno di un porto;
- [...]
162. «imbarcazione»: struttura galleggiante, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie;

⁴¹ Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

163. «imbarcazione marittima»: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;
164. «imbarcazione per la navigazione interna»: imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;
165. «infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico»: qualsiasi impianto portuale fisso, galleggiante o mobile in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalle navi o i residui del carico, definiti nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴²⁾.

Definizioni degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (i termini definiti alle altre rubriche del presente articolo hanno lo stesso significato che per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU)

166. «Fondo InvestEU», «garanzia dell'Unione», «prodotto finanziario», «banche o istituti nazionali di promozione» e «partner esecutivo»: secondo il significato di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/523;
167. «intermediario finanziario»: ai fini della sezione 16, gli intermediari finanziari ai sensi del punto 34), ad eccezione dei partner esecutivi;
168. «intermediario finanziario commerciale»: intermediario finanziario che opera a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica. Le banche o gli istituti nazionali di promozione non sono considerati intermediari finanziari commerciali;
169. «nodo urbano TEN-T»: secondo il significato di cui all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴³⁾;
170. «nuovo operatore»: impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) ha ottenuto il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE per il segmento di mercato pertinente meno di vent'anni prima della concessione dell'aiuto;
 - b) non è collegata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, del presente regolamento a un'impresa ferroviaria che ha ottenuto la licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2012/34/UE prima del 1° gennaio 2010;
171. «trasporto urbano»: trasporto all'interno di una città o di un agglomerato e nelle sue zone di pendolarismo;
172. «ecosistema», «biodiversità» e «buona condizione di un ecosistema»: secondo il significato di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁴⁾.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili

⁴² Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

⁴³ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GUL 348 del 20.12.2013, pag. 1)

⁴⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GUL 198 del 22.6.2020, pag. 13).

con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4 – Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:
 - a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: per un investimento con costi ammissibili pari o superiori a 110 milioni di EUR, gli importi di aiuto per impresa per progetti di investimento come indicato di seguito:
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 10 %: 8,25 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 15 %: 12,38 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 20 %: 16,5 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 25 %: 20,63 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 30 %: 24,75 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 35 %: 28,88 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 40 %: 33 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 50 %: 41,25 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 60 %: 49,5 milioni di EUR;
 - nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 70 %: 57,75 milioni di EUR;
 - b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 22 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
 - c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 8,25 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2,2 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - e) *bis*) aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater; 200 000 EUR per beneficiario e per anno civile. Per le microimprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, tale limite è di 25 000 EUR per beneficiario per anno civile e per le microimprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura è di 30 000 EUR per beneficiario per anno civile;
 - e) *ter*) aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies: 2 milioni di EUR per beneficiario e per anno civile. Per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, tale limite è di 250 000 EUR per beneficiario per anno civile e per le PMI attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura è di 300 000 EUR per beneficiario per anno civile. Gli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono subordinati alla condizione che non siano trasferiti, parzialmente o interamente, a produttori primari;
 - f) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell'articolo 20: 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 20 bis: gli importi di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa e per progetto;

- g) aiuti al finanziamento del rischio: 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 8, e all'articolo 21 bis, paragrafo 2;
- h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4, 5 e 7;
- i) aiuti alla ricerca e sviluppo
 - i. se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 55 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
 - ii. se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 35 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
 - iii. se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 25 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
 - iv. se il progetto è un progetto Eureka, è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato oppure soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, lettera d), gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
 - v. se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
 - vi. aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 8,25 milioni di EUR per studio;
 - vii. aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell'articolo 25 bis: l'importo di cui all'articolo 25 bis;
 - viii. aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER realizzate a norma dell'articolo 25 ter: gli importi di cui all'articolo 25 ter;
 - ix. aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell'articolo 25 quater: gli importi di cui all'articolo 25 quater;
 - x. aiuti a favore delle azioni di Teaming: gli importi di cui all'articolo 25 quinquies;
 - xi. aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa a norma dell'articolo 25 sexes: 80 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 35 milioni di EUR per infrastruttura;
- j) *bis*) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione: 25 milioni di EUR per infrastruttura;
- k) aiuti ai poli di innovazione: 10 milioni di EUR per polo;
- l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 10 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 12,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- n) aiuti alla formazione: 3 milioni di EUR per progetto di formazione;
- o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di EUR per impresa e per anno;

- p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 11 milioni di EUR per impresa e per anno;
- q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 11 milioni di EUR per impresa e per anno;
- r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, salvo diversa indicazione: 30 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- s) *bis*) aiuti alle infrastrutture dedicate e allo stoccaggio di cui all'articolo 36, paragrafo 4: 25 milioni di EUR per progetto;
- s) *ter*) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 1 e 2: 30 milioni di EUR per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua di 300 milioni di EUR;
- s) *quater*) aiuti agli investimenti per il miglioramento combinato delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 7, e all'articolo 39, paragrafo 2 bis): 30 milioni di EUR per impresa per progetto;
- s) *quinqies*) aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 38 ter: 30 milioni di EUR di finanziamenti totali nominali in essere per beneficiario;
- s) *sexies*) aiuti agli investimenti per progetti per l'efficienza energetica degli edifici sotto forma di strumenti finanziari: gli importi stabiliti nell'articolo 39, paragrafo 5;
- s) *septies*) aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi ambientali di cui all'articolo 44 bis: 50 milioni di EUR per regime e per anno;
- v) aiuti al funzionamento per la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 42, e aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno da fonti rinnovabili in piccoli progetti e delle comunità di energia rinnovabile, di cui all'articolo 43: 30 milioni di EUR per impresa per progetto; la somma dei bilanci di tutti i regimi di cui all'articolo 42 e la somma dei bilanci di tutti i regimi di cui all'articolo 43 non dovrebbe ciascuna superare i 300 milioni di EUR all'anno;
- w) aiuti per i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento di cui all'articolo 46: 50 milioni di EUR per impresa per progetto;
- x) aiuti per le infrastrutture energetiche di cui all'articolo 48: 70 milioni di EUR per impresa per progetto;
- y) aiuti per lo sviluppo di reti fisse a banda larga concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; per gli aiuti per le reti a banda larga fissa concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milioni di EUR;
- y) *bis*) aiuti a favore dello sviluppo di reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore delle reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;
- y) *ter*) aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale finanziati a titolo del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di

eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento, concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;

- y) *quater*) aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet: la dotazione totale degli aiuti di Stato nell'arco di 24 mesi per tutti i regimi di buoni per il collegamento a internet in uno Stato membro non deve superare i 50 milioni di EUR (importo totale comprendente i sistemi di buoni nazionali, regionali o locali);
- y) *quinquies*) aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; per gli aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milioni di EUR;
- z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 165 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 82,5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 55 milioni di EUR per regime e per anno;
- bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 33 milioni di EUR o i costi totali superiori a 110 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2,2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;
- cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 11 milioni di EUR o costi totali superiori a 22 milioni di EUR per la stessa infrastruttura;
- dd) aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis;
- ee) aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 143 milioni di EUR per progetto (o 165 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;
- ff) aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 44 milioni di EUR per progetto (o 55 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;
- gg) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III;
- hh) aiuti alle PMI per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»): aiuti ai sensi dell'articolo 19 bis: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 19 ter: gli importi di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, per impresa e per progetto.

2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

Articolo 5 – Trasparenza degli aiuti

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
 - a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
 - i. se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;
 - ii. se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽⁴⁶⁾ o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
 - d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
 - e) gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;
 - e) *bis*) aiuti alle imprese per la loro partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell'articolo 20 bis, qualora prevedano un limite volto a garantire che non sia superata la soglia applicabile di cui all'articolo 20 bis;
 - f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 21 e 21 bis;
 - g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;
 - g) *bis*) aiuti alle PMI sotto forma di canoni di accesso ridotti o di accesso gratuito ai servizi di consulenza in materia di innovazione e ai servizi di sostegno all'innovazione, quali definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 94) e 95), offerti ad esempio da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione sulla base di un regime di aiuti, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i. il vantaggio acquisito consistente in canoni ridotti o accesso gratuito è quantificabile e dimostrabile;
 - ii. gli sconti sui prezzi totali o parziali per i servizi e le norme in base alle quali le PMI possono richiedere tali sconti ed essere selezionate per aggiudicarsi sono resi pubblici (tramite siti web o altri mezzi idonei) prima che il fornitore del servizio inizi a offrire gli sconti;

⁴⁶ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

- iii. il fornitore del servizio registra gli importi degli aiuti concessi a ciascuna PMI sotto forma di sconti sui prezzi per garantire il rispetto dei massimali di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4. Tale documentazione è conservata per dieci anni a decorrere dalla data in cui il fornitore del servizio ha concesso l'ultimo aiuto;
- h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;
- i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;
- j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione;
- k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato;
- l) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui al capo III, sezione 16;
- m) aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quater sono soddisfatte;
- n) aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quinquies sono soddisfatte.

Articolo 6 – Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto;
 - e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
 - a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia

per il beneficiario nella stessa zona;

b) in tutti gli altri casi:

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
- b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

- a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;
- b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21, 21 bis e 22;
- c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;
- d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;
- e) direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;
- f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;
- g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;
- h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53;
- i) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 20 o 20 bis;
- j) aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, nonché di azioni Marie Skłodowska-Curie e azioni nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER, insignite del suddetto marchio di eccellenza, aiuti contenuti in progetti cofinanziati e in azioni di Teaming cofinanziate, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater o 25 quinquies;

- k) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III;
- l) aiuti alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o che ne beneficiano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 19 bis o 19 ter;
- m) aiuti per la riparazione dei danni ambientali e il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi qualora i costi di riparazione o ripristino superino l'aumento in valore del terreno o della proprietà e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;
- n) aiuti per la tutela della biodiversità e per l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;
- o) aiuti a favore della promozione di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 41, 42 e 43, quando l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati;
- p) aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore alle condizioni di cui all'articolo 19 quater;
- q) aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quinquies sono soddisfatte.

Articolo 7 – Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. Inoltre, anche per i progetti attuati in linea con i piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁷⁾ gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che siano utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 o al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, per gli aiuti di cui agli articoli 25 bis e 25 ter i costi indiretti possono essere calcolati conformemente alle norme di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3, e all'articolo 25 ter, paragrafo 3.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare i fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di

⁴⁷ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

[...]

5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

Articolo 8 - Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. In deroga a tale norma, il finanziamento pubblico totale per i progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa può raggiungere il totale dei costi ammissibili del progetto, indipendentemente dal tasso massimo di finanziamento applicabile nell'ambito di questo fondo, purché siano rispettate le soglie di notifica e le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto a norma del presente regolamento.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

I finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III e i costi coperti da tali finanziamenti non sono presi in considerazione per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase della presente lettera. Al contrario, l'importo pertinente per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase del presente punto è calcolato come segue. In primo luogo, l'importo nominale del finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU è detratto dal totale dei costi ammissibili del progetto, ottenendo il totale dei costi ammissibili rimanenti; in secondo luogo, l'aiuto massimo è calcolato applicando la pertinente intensità di aiuto più elevata o il pertinente importo di aiuto più elevato soltanto al totale dei costi ammissibili rimanenti.

Nel caso degli articoli in cui la soglia di notifica è espressa come importo massimo di aiuto, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 non si tiene conto nemmeno dell'importo nominale dei finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU.

In alternativa, per i prestiti senior o le garanzie sui prestiti senior sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III, l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto in tali prestiti o garanzie concessi ai beneficiari finali può essere calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), a seconda dei casi. Tale equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto può essere utilizzato, conformemente alla prima frase della presente lettera, per garantire che il cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili individuabili non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto a norma del presente regolamento o la soglia di notifica pertinente a norma del presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma degli articoli 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 o 23, dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii), iii) o iv), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili concessi per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato e approvati da una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii), iii) o iv), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma di tali articoli.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del presente regolamento.

Articolo 9 – Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module ⁽⁴⁸⁾ della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
 - a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
 - b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;
 - c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR o, per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16, su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria

48 «Ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato», disponibile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

o nel settore della pesca e dell'acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 10 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁹⁾ o, a seconda dei casi, all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁰⁾. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al primo comma.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16, 21 bis e 22 ⁽⁵¹⁾, le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

0,01 - 0,1 (solo per la pesca e l'acquacoltura nonché per la produzione agricola primaria);

0,1 - 0,5;

0,5 - 1;

1 - 2;

2 - 5;

5 - 10;

10 - 30; e

uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.
3. *bis*. Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell'ambito di InvestEU, lo Stato membro rimane soggetto all'obbligo di assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). Tuttavia, tale obbligo si considera soddisfatto se il partner esecutivo fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso l'aiuto e se l'accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo prevede l'obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, primo

49 Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

50 Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

51 Per i regimi di cui agli articoli 16, 21 bis e 22 del presente regolamento, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.

comma, lettera c).

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso. Per gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione ai fini del presente paragrafo.
5. La Commissione pubblica sul suo sito web:
 - a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
 - b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.
6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

CONTROLLO

Articolo 10 - Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 - Relazioni

1. Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell'articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, o, a seconda dei casi, all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059, trasmettono alla Commissione:
 - a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore; e
 - b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁵²⁾, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel richiamato regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente

⁵² Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

regolamento si applica. Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell'ambito di InvestEU, tale obbligo dello Stato membro si ritiene soddisfatto se il partner esecutivo presenta alla Commissione le relazioni annuali, conformemente ai pertinenti obblighi di comunicazione stabiliti nell'accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo.

Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter.

2. Qualora, a seguito della proroga del periodo di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2023 con regolamento (UE) 2020/972 (1) della Commissione, uno Stato membro intenda prorogare le misure riguardo alle quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione conformemente al paragrafo 1, esso aggiorna tali informazioni sintetiche per quanto attiene alla proroga di dette misure e comunica l'aggiornamento alla Commissione entro venti giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto che proroga la misura in questione da parte dello Stato membro.

Articolo 12 - Controllo

1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.

Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter.

2. Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo.
3. La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.

SEZIONE 5

AIUTI ALLA FORMAZIONE

Articolo 31 - Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

[...]

- e) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese